

Legge**cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione dell'ambiente (LALPAmb) del 24 marzo 2004; modifica****IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO**

- visto il messaggio 2 luglio 2014 n. 6958 del Consiglio di Stato;
- visto il messaggio aggiuntivo 4 marzo 2015 n. 6958A del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto di maggioranza 19 ottobre 2016 n. 6958-6958A R1 della Commissione della legislazione,

decreta:**I.**

La Legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione dell'ambiente del 24 marzo 2004 (LALPAmb) è modificata come segue:

Art. 16 cpv. 4 e 5 (nuovi)

⁴Per la raccolta dei rifiuti solidi urbani combustibili non riciclabili, i Comuni provvedono all'acquisto e alla distribuzione dei sacchi.

⁵Il compito specificato al paragrafo precedente può essere assunto in modo centralizzato dal Cantone tramite l'ACR.

2. Finanziamento
a) Principio

Art. 18 ¹Le spese ed i ricavi generati dalla gestione dei rifiuti urbani sono registrati in un centro costo appositamente dedicato della contabilità comunale.

²I comuni coprono le spese di tale gestione mediante il prelievo di:

- a) tasse per i costi di raccolta dei rifiuti solidi urbani (RSU), e di raccolta e smaltimento dei rifiuti riciclabili o ingombranti e per gli altri costi fissi, determinate in funzione del detentore (tasse base);
- b) tasse per i costi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani (RSU) combustibili non riciclabili, determinate in funzione del quantitativo dei rifiuti prodotti e prelevate mediante la vendita dei sacchi della spazzatura (tasse sul quantitativo);
- c) altre tasse causali definite conformemente all'art. 18c.

³L'ammontare delle tasse incassate deve di principio corrispondere a quello delle spese sostenute. Nei casi in cui a consuntivo risultassero delle eccedenze o dei disavanzi, entro un anno dalla relativa approvazione l'importo delle tasse base dev'essere conseguentemente ridotto o aumentato.

b) Tassa base

Art. 18a (nuovo) ¹La tassa base serve a finanziare i costi fissi di gestione e segnatamente:

- a) quelli amministrativi e del personale,
- b) di informazione e sensibilizzazione,
- c) di raccolta dei rifiuti solidi urbani (RSU) e delle raccolte separate,
- d) di investimento,
- e) gli altri costi per i quali non è determinabile un nesso causale con i quantitativi di rifiuti prodotti.

²Le persone fisiche e giuridiche residenti o aventi sede nel Comune sono assoggettate alla tassa indipendentemente dalla frequenza o dall'intensità con le quali esse fruiscono dei servizi comunali.

³Il Municipio stabilisce mediante ordinanza l'ammontare della tassa base distinguendo almeno le seguenti categorie di detentori:

- a) economie domestiche
- b) persone giuridiche.

⁴Per le persone giuridiche l'ammontare della tassa è determinato in funzione dell'attività svolta e/o delle categorie di rifiuti prodotte.

⁵Il Municipio può stabilire mediante ordinanza delle facilitazioni di carattere sociale, come ad esempio il diritto per alcune categorie di utenti di ottenere l'esenzione o la riduzione della tassa base.

⁶Le basi di calcolo sono a disposizione del pubblico.

c) Tassa sul quantitativo

Art. 18b (nuovo) ¹La tassa sul quantitativo è destinata a finanziare i costi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani (RSU) combustibili non riciclabili raccolti in sacchi della spazzatura.

²Il suo ammontare è determinato in base al peso o al volume e tiene conto della tassa di smaltimento applicata dall'ACR ai Comuni (art. 24 cpv. 2 della legge concernente l'istituzione dell'azienda cantonale dei rifiuti LACR del 24 marzo 2004).

³I relativi importi minimo e massimo sono pubblicati sul Foglio ufficiale a cura del Consiglio di Stato entro la fine di ottobre di ogni anno.

⁴Il Municipio può stabilire mediante ordinanza delle facilitazioni di carattere sociale, come ad esempio il diritto per alcune categorie di utenti di ottenere periodicamente la fornitura gratuita di un adeguato numero di sacchi.

d) Altre tasse causali

Art. 18c (nuovo) ¹Il Municipio può prelevare delle tasse causali specifiche per il finanziamento di altri costi come ad esempio quelli relativi allo smaltimento degli scarti vegetali o dei rifiuti ingombranti.

²Esso può inoltre fissare tasse speciali per i grandi produttori di rifiuti.

³L'ammontare di queste tasse è determinato conformemente al principio di causalità.

Norme transitorie

Art. 28 ¹I Comuni provvedono ad adattare i regolamenti comunali alla presente legge entro il termine fissato dal Consiglio di Stato.

²Fintanto che le spese derivanti dalla gestione dei rifiuti urbani non sono contabilizzate conformemente all'art. 18 cpv. 1, la copertura mediante i proventi delle tasse può scendere al disotto del 100% sino ad un minimo del 70%.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Il Consiglio di Stato ne determina l'entrata in vigore.

Bellinzona, 8 novembre 2016

Per il Gran Consiglio

Il Presidente: **F. Badasci**

Il Segretario generale: **G. Buzzini**

I SERVIZI DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 1994, ordina la pubblicazione della presente modifica di legge nel Foglio ufficiale (ris. 9 novembre 2016 n. 169)

Per i Servizi del Gran Consiglio

Il Segretario generale: G. Buzzini

Data della pubblicazione nel F.U.: 11 novembre 2016

Scadenza del termine di referendum: 27 dicembre 2016